



Conferenza Unificata dell'11 luglio 2013

Punto 1) o.d.g.

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure urgenti. (A.S. 890) (LAVORO E POLITICHE SOCIALI- ECONOMIA E FINANZE - COESIONE TERRITORIALE)

Il decreto per la promozione dell'occupazione costituisce il primo intervento per il sostegno al lavoro del governo, emanato in "attesa di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2104-2020". Si tratta quindi di un provvedimento che, da un lato, introduce incentivi urgenti per sostenere l'incremento dell'occupazione giovanile, in ragione delle difficoltà di questi ultimi anni, soprattutto nel Mezzogiorno e che, dall'altro, interviene per impostare nuove azioni e per consentire all'Italia di dotarsi della strumentazione e dei servizi necessari alla piena attuazione delle misure e delle opportunità di sostegno provenienti dalla programmazione comunitaria del prossimo settennio 2014-2020.

Per questo motivo il decreto va letto come l'avvio di un percorso che tiene insieme l'introduzione di incentivi, in via sperimentale e con una limitazione della spesa prevista nella relativa dotazione finanziaria, e la previsione di modifiche alla legislazione vigente per potersi adeguare agli standard europei in materia di servizi e di strumenti di intervento. Gli obiettivi della promozione dell'occupazione sono pertanto perseguiti attraverso misure che prevedono tempi e modalità distinte :

- a) Incentivi automatici alle assunzioni dei giovani;
- b) Misure di sostegno all'impatto occupazionale previa intesa tra le parti sociali;
- c) Misure per la riprogrammazione dei fondi destinati al sostegno all'occupazione;
- d) Primo intervento per la riforma dei servizi per l'impiego e delle politiche attive, demandato ad intese tra il governo e gli enti locali;
- e) Modifiche alle misure sulla flessibilità in entrata previste dalla legge 92 del 2012.

Appare peraltro coerente con le indicazioni dell'Unione Europea avviare una azione che operi sui diversi aspetti in grado di favorire la crescita occupazionale e che stabilisca una attenzione specifica all'emergenza della disoccupazione giovanile. Tuttavia è altrettanto vero come i tempi diversi nella promozione degli incentivi, che sono automatici ed hanno un impatto immediato, e nella realizzazione di efficaci strumenti per l'intervento sul mercato del lavoro, attesi in alcuni casi da anni, rischiano, se non vengono previsti termini inderogabili, di produrre scostamenti e di limitare gli stessi effetti delle misure di riforma.

Si tratta di quanto è già accaduto alle due principali riforme del mercato del lavoro. La legge Biagi, ed in particolare il decreto 247 del 2003, e la legge 92 del 2012 hanno infatti avuto attuazione piena per quanto riguarda gli incentivi, le tipologie contrattuali e le misure automatiche, mentre sono state solo in parte attuate per quanto riguarda gli interventi relativi ai servizi, alla strumentazione, agli ammortizzatori sociali. Questa discrasia rischia in parte di riproporsi anche in questo intervento e di ripercuotersi sull'efficacia delle misure introdotte. Questa situazione è in buona parte determinata dalle conseguenze dovute alla sovrapposizione delle competenze legislative nazionali (in materia di incentivi e flessibilità contrattuale) e delle competenze attribuite , soprattutto ai sensi della riforma del Titolo V della Costituzione, alle regioni, che intervengono sulle politiche attive, sui servizi, sugli strumenti e sulla gestione. Questa discrasia tra incentivi e strumenti si è perpetuata in questi anni, in assenza di un efficace coordinamento nazionale, rendendo poco omogenei ed efficaci gli interventi di riforma, e rischia di indebolire l'effetto delle misure previste anche da questo intervento: per questo motivo appare opportuno garantire il massimo coordinamento tra le misure di incentivazione previste ed il processo di rafforzamento dei servizi e degli strumenti propedeutico all'efficacia delle politiche attive.

In ogni caso è opportuno considerare come il coordinamento dell'attuazione delle diverse misure previste dal decreto è necessario per garantire la piena efficacia dello stesso.

In particolare, l'attenzione dell'Upi si è concentrata sugli **interventi che riguardano le Province**.

Alcune misure introdotte riguardano le competenze dei servizi per l'impiego provinciali e chiamano direttamente in causa le province, mentre altre riguardano il funzionamento e le competenze dei centri per l'impiego. Inoltre le disposizioni sugli incentivi, sui programmi speciali per il Mezzogiorno ed altre norme sul sistema delle agevolazioni riguardano interventi che possono richiedere l'attivazione dei servizi per l'impiego. Di particolare interesse la misura di cui all'articolo 4, che introduce una "struttura di missione" di natura tecnica con cui provvedere alla verifica delle funzionalità dei servizi per l'impiego propedeutiche:

- a) all'attivazione di quanto previsto dalla "garanzia giovani" presso tutto il territorio nazionale tramite i servizi per l'impiego (si tratta del diritto per i giovani inoccupati residenti nelle aree del paese con un tasso di occupazione giovanile superiore al 25 % di avere un percorso di occupabilità con orientamento, tirocinio e partecipazione ad una iniziativa di inserimento);
- b) all'attivazione delle misure di politica attiva e formazione per il reimpiego dei lavoratori con ammortizzatori in deroga;
- c) agli interventi necessari per il funzionamento dei servizi per l'impiego e per il necessario intervento di riforma.

E' importante anche la norma sulle banche dati delle politiche attive e passive, che si rende realizzabile attraverso la verifica dei dati sulla "presa in carico" dei lavoratori che avviene tramite i centri per l'impiego ed è registrata sui Sistemi informativi lavoro dei servizi provinciali per l'impiego.

A fronte delle funzioni attribuite alla "struttura di missione" e delle ulteriori risorse ottenute per il sostegno all'occupazione giovanile dal recente vertice europeo e per evitare ulteriori e successivi interventi di integrazione delle funzioni che si renderebbero necessari, appare opportuno prevedere alcuni emendamenti al testo.

Al comma 2 dell'articolo 5, è opportuno introdurre le seguenti lettere :

- a) provvede a definire gli interventi propedeutici alla realizzazione della strumentazione presso tutti i servizi per l'impiego presenti sul territorio nazionale necessaria all'erogazione di quanto stabilito in materia di diritto-dovere all'Aspi ai sensi della legge 92 del 2012;
- b) svolge le verifiche, propone le iniziative, in ragione di quanto stabilito dalla lettera b, e stabilisce gli interventi necessari per garantire una adeguata ed omogenea dotazione di politiche attive disponibili presso i servizi per l'impiego, in ragione delle finalità di cui al comma 1;
- c) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione dell'integrazione tra le politiche del lavoro e della formazione;
- d) stabilisce, in riferimento al processo di riordino sul territorio dei servizi per l'impiego, i relativi livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.181 del 2000.

Inoltre all'articolo 8 relativo alla banca dati delle politiche attive e passive appare opportuno prevedere anche il coinvolgimento delle province, vista la funzione dei servizi provinciali nella registrazione degli interventi di politica attiva conseguenti alla presa in carico del lavoratore o disoccupato, come peraltro previsto dalla stessa legge n. 92 del 2012, e dell'ottenimento della DID propedeutica al rapporto tra politica attiva e passiva .

**SI ESPRIME PERTANTO PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO
ALL'ACCOGLIMENTO DEI SEGUENTI EMENDAMENTI:**

Articolo 5

(Misure per l'attuazione della “ Garanzia per i giovani “ e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti “ ammortizzatori sociali in deroga”)

Al comma 2 , dopo la lettera i), inserire le seguenti lettere :

- l) provvede a definire gli interventi propedeutici alla realizzazione della strumentazione presso tutti i servizi per l'impiego presenti sul territorio nazionale necessaria all' erogazione di quanto stabilito in materia di diritto-dovere all'Aspi ai sensi della legge 92 del 2012;
- m) svolge le verifiche, propone le iniziative, in ragione di quanto stabilito dalla lettera b, e stabilisce gli interventi necessari per garantire una adeguata ed omogenea dotazione di politiche attive disponibili presso i servizi per l'impiego, in ragione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo ;
- n) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione dell'integrazione tra le politiche del lavoro e della formazione;
- o) stabilisce, in riferimento al processo di riordino sul territorio dei servizi per l'impiego, i relativi livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.181 del 2000.

Articolo 8

(Banca dati politiche attive e passive)

Al comma 3 dopo le parole “le Regioni e le Province autonome,” inserire le parole “le Province ,”.